



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione prima civile

Il tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice [REDACTED] a scioglimento della riserva assunta in data 14.09.2016 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c.

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 61247 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2015 vertente

TRA

[REDACTED] nato il [REDACTED] di nazionalità del Senegal , domiciliato eletivamente in Roma, via Pietro Mascagni n. 186, presso lo studio dell'avvocato Iacopo Maria Pitorri che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente

E

Ministero dell'Interno, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma,
in persona del Ministro pro-tempore,
resistente

e con l'intervento del Pubblico Ministero

Oggetto: ricorso ex art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ss. mod., riconoscimento della protezione internazionale;

Il giudice,

esaminati gli atti,

premesso :

-che con provvedimento in data 9.07.2015 e notificato il 18.09.2015 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha rigettato l'istanza proposta dall'odierno ricorrente e rivolta al riconoscimento della protezione, rilevando, nella motivazione della decisione, che per motivi di non credibilità la richiesta di protezione internazionale non poteva essere accolta ai sensi dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951, che dal racconto non erano emersi sufficienti elementi di fondatezza a sostegno di un'ipotesi di danno grave , nel senso indicato dall'art. 14 del d.lvo n. 251/2007, che, nel caso di specie, non emergevano gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del d.lgs 25/08;

- che con ricorso depositato il 29.09.2015 il richiedente ha impugnato il detto provvedimento chiedendo: in via principale, riconoscere la protezione internazionale; in via subordinata, riconoscere al ricorrente il diritto di asilo politico ai sensi e per gli effetti ex art. 10 c.3 della Cost. con conseguente autorizzazione alla P.S. per il rilascio di permesso di soggiorno; in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e seguenti d.lgs 25/2008 ovvero ancora in subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione umanitaria di cui all'art. 5 comma 6 del D.lgs 286/1998;

-che il Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma non si costituiva in giudizio;

- che in sede di audizione, dinanzi alla Commissione Territoriale, il ricorrente riferiva: " [...] Sono nato a Diop counda nella regione di Kolda in Casamance.[...]Sono di etnia mandinga[...]Sono musulmano. [...] Sono sposato con due figli, un maschio ed una femmina. Mia moglie e i miei figli vivono con mia moglie presso i suoceri a Maradan [...]Alla sua morte mio padre ci ha lasciato delle terre. [...] A nostra insaputa il capo villaggio ha venduto tutte le terre a delle persone. [...] In conseguenza di questo brutto episodio io e i miei familiari siamo andati a chiedere spiegazioni al capo villaggio, da qui è nata una rissa tra le due famiglie. Un familiare del capo villaggio è rimasto ucciso. Io sono stato denunciato alle autorità, pertanto, per paura di finire in prigione, sono scappato. [...] durante lo scontro tra le due famiglie io sono stato ferito alle gambe. [...] Mi potrebbero uccidere o mettere in prigione. [...]";

- che all'udienza del 14.09.2016 il ricorrente riferiva :" [...] Io sono sposato ed ho una figlia di anni 3f..] Un giorno io mi sono recato sul mio terreno per lavorarlo ed invece ho trovato altre quattro persone che lo lavoravano. Io ho rivendicato [...] la mia proprietà ed invece loro mi hanno detto che il capo villaggio aveva venduto l'appezzamento di terreno. [...] Dopo aver discusso con loro mi sono recato a casa del capo villaggio . Preciso che sono andato a casa del capo villaggio con le 4 persone che avevo trovato nel campo. Abbiamo iniziato a discutere e ci siamo anche picchiati. Dopo sono uscite da casa le figlie del capo villaggio per dividermi con le 4 persone con le quali litigavo. Nel mio villaggio i contadini hanno sempre con sé dei bastoni . Quindi io con le 4 persone ci siamo picchiati con i bastoni . Casualmente non so come sia successo una delle figlie del capo villaggio è rimasta ferita perché colpita con un bastone ed è morta . Preciso che non è morta subito , ma è stata portata in ospedale dove dopo tre giorni è morta Il capo villaggio mi ha denunciato alla polizia [...]";

- che la causa è stata trattata nelle forme dell'art. 702 bis c.p.c. ;

tutto ciò premesso:

rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, "in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007", e specificamente alla stregua della considerazione che "secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", dovendosi ritenere che sia onere dello "straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata" con la conseguenza che "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310);

rilevato che è altresì onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010);

rilevato che in base alla Convenzione di Ginevra lo status di rifugiato può riconoscersi a colui "che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale, a seguito degli avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra" (art. 1, lett. A, della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita integralmente nella direttiva 2004/83/CE e nell'art. comma 1, lett. e, del d.lvo 1° novembre 2007 n. 251);

considerato che né dalle dichiarazioni del ricorrente, pur volendole ritenere credibili, nonostante le contraddizioni giustamente riscontrate dalla Commissione, né da alcuna documentazione in atti sono emersi i responsabili di un qualsivoglia atto persecutorio diretto nei suoi confronti ai sensi dell'art. 5, D.L.vo 251/2007, riferibile ai motivi di persecuzione di cui all'art. 8 D.L.vo 251/07 ed alle ipotesi delineate dall'art. 7 del medesimo Decreto e riconducibile agli aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra, la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, come correttamente ritenuto dalla Commissione, non può che essere rigettata;

ritenuto che analogamente deve essere disattesa la richiesta diretta a far valere il diritto di asilo ex art. 10 Cost., in quanto il medesimo è interamente attuato mediante i tre istituti di protezione internazionale regolati dalla legge (status di rifugiato, protezione sussidiaria, permesso di soggiorno per motivi umanitari);

ritenuto che, nella specie, devono esaminarsi gli elementi richiesti per la misura della protezione internazionale sussidiaria, nell'ambito di un procedimento qual è quello in esame relativo ad un accertamento di status volto al conseguimento di un titolo di permanenza sul territorio italiano, esclusivamente in presenza di un danno grave;

considerato che in base all'art. 2 lett. E della citata direttiva e dell'art. 14 del decreto legislativo sopra indicato, la protezione sussidiaria è correlata alla allegazione e dimostrazione di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 14 dal d.lgs. 251/2007, ovvero: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) di tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) di minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale;

ritenuto che è esclusa sulla base delle stesse deduzioni del ricorrente l'ipotesi a); che analoghe considerazioni, espresse riguardo allo status di rifugiato, valgono per l'ipotesi b), dovendosi, anche sotto questo profilo, evidenziare la mancanza, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, dei responsabili del "danno grave" sempre ai sensi dell'art. 5 D.L.vo 251/07 e la totale insussistenza, in merito alla causale dell'espatrio, di elementi riconducibili al "rischio effettivo di subire danni gravi" ai sensi dell'art. 14 D.L.vo 251/07,

considerato che la parte ricorrente ha rappresentato una situazione della Casamance, territorio d'origine dello straniero, non rispondente alle notizie riportate nei vari siti internet di attendibili organizzazioni internazionali, visto che Amnesty International, dopo il rapporto annuale 2014/2015, anche in quello del 2016 rileva che nella regione della Casamance è proseguito e consolidatosi un significativo rallentamento degli scontri armati ("... È proseguito il conflitto nella Casamance, anche se con minore intensità...") e che su www.viaggiaresicuri.it l'avviso pubblicato il 27.01.2016 riferisce che il conflitto indipendentista è "caratterizzato da saltuari scontri armati tra forze di sicurezza senegalesi e ribelli");

considerato che la sentenza Diakité al paragrafo 31 "tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (sentenza Elgafaji);

considerato che il ricorrente non ha sufficientemente dimostrato di poter essere colpito in modo specifico per la sua situazione personale, in un contesto privo di violenza indiscriminata, in quanto caratterizzata da saltuari scontri armati tra i militari e l'MFDC, la richiesta del riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del d.lvo n. 251/2007 non può che essere rigettata;

considerato che l'art 32 d.lgs. n. 25 del 2008 al comma 3) recita : "nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286";

rilevato che l'art. 5 comma 6 del T.U.I. 1998/286 richiamato per quanto più interessa dall'art 32 del 2008 n. 25, prevede " il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, *salvo che ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano [....]*";

considerato che la Corte Suprema con sentenza 17 ottobre 2014, n. 22111 : "*Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6 del d.lgs n. 286 del 1998, è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano.*"

considerato che il riconoscimento della protezione umanitaria appare adeguata non soltanto alla complessa situazione della tormentata regione di Casamance, ma anche al positivo percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente confermato dall'attestato di frequenza di un corso di lingua italiana datato 21.05.2015 ed esibito davanti alla Commissione, tenendo anche conto che allo stato non constano le ragioni ostative al rilascio del detto permesso, previste dall'art. 4 co. 4 e dall'art. 5 co. 5 del D.lgs 286/98 ;

considerato che la natura della controversia induce a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma,
riconosce al sig. [REDACTED] nato il [REDACTED] di nazionalità del Senegal, la protezione per seri motivi umanitari ex art. 5 comma 6 del d.lgs 1998/286 richiamato per quanto più interessa dall'art 32 del 2008 n. 25;
dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.

Roma, 18.01.2017

Il giudice


